

**Valentino BATTILORO**  
*Magistrato*

**Adriana DI VAIO**  
*Sostituto Procuratore*

COMPENDIO di  
**DIRITTO**  
**COMMERCIALE**

**XIV edizione**  
**2025**

  
**Neldiritto**  
**Editore**

**giudiziale**, previa **approvazione del "rendiconto"** presentato dal curatore, in cui quest'ultimo da atto analiticamente delle operazioni contabili e della attività di gestione della procedura.

Tale conto viene depositato e poi è approvato dal giudice delegato o dal tribunale, a seconda che sullo stesso sorgano o meno contestazioni.

Approvato il conto di gestione e liquidato il compenso al curatore, il giudice delegato ordina il riparto finale, con cui si procede alla distribuzione anche degli eventuali accantonamenti fatti in precedenza.

### ■ 5.3. La chiusura della procedura di liquidazione giudiziale.

L'art. 233 C.C.I.I. elenca i **casì di chiusura della procedura** di liquidazione cioè:

- **insussistenza del passivo**: si verifica nel caso in cui non sono state proposte domande di ammissione al passivo;
- **integrale pagamento dei debiti e delle spese di procedura**, ossia quando, anche prima che sia compiuta la ripartizione finale dell'attivo, le ripartizioni ai creditori raggiungono l'intero ammontare dei crediti ammessi, o questi sono in altro modo estinti e sono pagati tutti i debiti e le spese da soddisfare in prededuzione;
- **quando è compiuta la ripartizione finale dell'attivo**;
- **insufficienza dell'attivo**: quando, cioè, nel corso della procedura si accerta che la sua prosecuzione non consente di soddisfare, neppure in parte, i creditori concorsuali, né i crediti prededucibili e le spese di procedura.

Oltre i casi già elencati, un'altra ipotesi di cessazione della liquidazione giudiziale è prevista dall'art. 53 in caso di **revoca**. La differenza sta nel fatto che, mentre nei casi precedenti la sentenza dichiarativa è stata regolarmente emessa, in caso di revoca la sentenza viene emessa in assenza dei presupposti normativi, con effetti retroattivi. Tuttavia, gli atti legalmente compiuti rimangono validi.

La chiusura della procedura è dichiarata con **decreto motivato del tribunale**, su istanza del curatore o del debitore ovvero di ufficio.

Con la chiusura della procedura di liquidazione giudiziale **cessano gli effetti** della stessa sul patrimonio del debitore e le conseguenti incapacità personali; cessano, inoltre, gli effetti nei confronti dei **creditori**, che riacquistano il **diritto di esperire azioni esecutive individuali** non solo per crediti sorti successivamente alla chiusura della liquidazione giudiziale, ma anche per gli stessi crediti fatti valere in costanza di procedura, **per la parte in cui gli stessi sono rimasti insoddisfatti**.

Mette conto evidenziare che il comma 1 dell'art. 233, per come novellato dal **D.lgs. 13 settembre 2024, n. 136 c.d. Correttivo Ter**, prevede che "la chiusura della procedura nel caso di cui all'articolo 233, comma 1, lettere c) e d) (ripartizione o insufficienza dell'attivo) non è impedita dall'esistenza di crediti nei confronti di altre procedure per i quali si è in attesa del riparto e dalla pendenza di giudizi o procedimenti esecutivi, rispetto ai quali il curatore mantiene la legittimazione processuale, anche nei successivi stati e gradi del giudizio, ai sensi dell'articolo 143. La legittimazione del curatore sussiste altresì per i procedimenti, compresi quelli cautelari ed esecutivi, finalizzati a garantire l'attuazione delle decisioni favorevoli alla procedura, anche se instaurati dopo la chiusura della liquidazione giudiziale.

### ■ 5.3.1. Un'ipotesi peculiare di chiusura della procedura di liquidazione giudiziale: il concordato

Il **concordato nella procedura di liquidazione giudiziale**, che va tenuto distinto dal concordato preventivo in quanto quest'ultimo previene appunto l'apertura della liquidazione, è una **proposta di soddisfazione dei crediti concorsuali** che viene sottoposta ai creditori **da un terzo** (che può essere del tutto **estraneo all'impresa**, e che diventa anche assuntore degli obblighi nascenti dalla proposta, **oppure** anche un **creditore**) o dallo stesso **debitore**. Si tratta di una procedura volta a tutelare il diritto di credito dei creditori – cercando di far loro ottenere condizioni migliori in fase di riparto dell'attivo - ma, al contempo, a chiudere in modo celere la procedura di liquidazione e, ove possibile, a consentirgli di recuperare attivo patrimoniale mediante cui continuare l'esercizio dell'impresa.

Le forme e le modalità di soddisfazione dei crediti sono rimesse all'autonomia del proponente in ossequio alla **natura prettamente "contrattuale" dell'istituto**.

Quanto alla **proposta**, va detto che nell'ipotesi in cui la proposta sia avanzata dal debitore, non solo deve essere trascorso non meno di un anno dall'apertura della procedura, ma la proposta deve anche prevedere l'apporto di risorse ulteriori – tra cui anche finanziamenti - rispetto ai beni dell'attivo che ne incrementino il valore di almeno il 10%.

**Nelle società di persone** la proposta deve essere approvata dalla maggioranza assoluta dei **soci** mentre nelle **società di capitali e in quelle cooperative**, viene **deliberata dagli amministratori**.

Si prevede, poi, la possibilità di **suddivisione dei creditori in classi** nonché l'eventualità di una non integrale soddisfazione dei creditori privilegiati o pignorati e ipotecari purché questa sia comunque superiore a quanto otterrebbero in sede di liquidazione giudiziale alla luce, delle cause legittime di prelazione. Ancora, possono essere previste cessioni di beni dell'impresa con precipua finalità liquidatoria.

L'iter di proposta, approvazione e omologazione del concordato è analogo a quello previsto per il concordato preventivo (per la cui disciplina si veda *infra* il Capitolo IV) ed è disciplinato dagli artt. 240 e seguenti del Codice della Crisi. Va qui specificato che **la proposta può essere avanzata fintanto che non sia dichiarata l'esecutività dello stato passivo** e presuppone che il debitore abbia tenuto una regolare contabilità così da consentire al curatore di poter stilare un primo elenco dei creditori che deve essere poi approvato dal giudice delegato; **il termine ultimo per la proposta**, in assenza di un dato normativo che lo specifichi, **va individuato nel decreto di chiusura della liquidazione giudiziale**, ponendosi tale strumento come ipotesi peculiare di chiusura della procedura concorsuale.

L'art. 241 fissa poi le modalità di **intervento dei creditori** al fine di garantire loro la proposizione di opposizioni alla proposta; infatti, la proposta di concordato è presentata con ricorso al giudice delegato, il quale chiede il parere del curatore con specifico riferimento ai presumibili risultati della liquidazione e alle garanzie offerte.

Una volta espletato tale adempimento preliminare il giudice delegato, acquisito il parere favorevole del comitato dei creditori, valutata la ritualità della proposta, ordina che la stessa, unitamente al parere del comitato dei creditori e del curatore, venga comunicata a cura di quest'ultimo ai creditori a mezzo posta elettronica certificata, specificando dove possono essere reperiti i dati per la sua valutazione e informandoli che la mancata risposta sarà considerata come voto favorevole. Nel medesimo provvedimento il giudice delegato fissa un termine non inferiore a venti giorni e non superiore a trenta, entro il quale i

creditori devono far pervenire nella cancelleria del tribunale eventuali dichiarazioni di dissenso. Il **D.lgs. 13 settembre 2024, n. 136 c.d. Correttivo Ter** ha modificato il comma 2 dell'art. 241 stabilendo che in caso di presentazione di più proposte, o se comunque ne sopraggiunge una nuova prima che il giudice delegato ordini la comunicazione, tutte le proposte sono sottoposte all'approvazione dei creditori, salvo che il curatore e il comitato dei creditori, congiuntamente, ne individuino una o più maggiormente convenienti.

Qualora la proposta contenga condizioni differenziate per singole classi di creditori essa, prima di essere comunicata ai creditori, deve essere sottoposta, con i pareri di cui ai commi 1 e 2, al giudizio del tribunale che verifica il corretto utilizzo dei criteri di cui all'articolo 240, comma 2, lettere a) e b), tenendo conto della relazione giurata di cui al comma 4, dello stesso articolo.

La **procedura di voto** concerne i creditori ammessi allo stato passivo nonché i creditori privilegiati o prelazionari ma solo ove questi rinuncino alla prelazione, rinuncia che produce - comunque - effetti solo con riferimento alla fase del voto. Si specifica, poi, che i trasferimenti di crediti avvenuti dopo la sentenza che ha dichiarato l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale non attribuiscono diritto di voto, salvo che siano effettuati a favore di banche o altri intermediari finanziari.

Si apre poi la fase di **approvazione del concordato** che è approvato dai creditori che rappresentano la **maggioranza dei crediti ammessi al voto**. Ove siano previste diverse classi di creditori, il concordato è approvato se tale maggioranza si verifica inoltre nel maggior numero di classi.

I creditori che non fanno pervenire il loro dissenso nel termine fissato dal giudice delegato si ritengono consenzienti.

Una volta approvata la proposta di concordato il giudice delegato dispone che il curatore ne dia immediata comunicazione a mezzo posta elettronica certificata al proponente, affinché richieda l'omologazione del concordato, nel termine di dieci giorni dalla comunicazione (locuzione introdotta dal **D.lgs. 13 settembre 2024, n. 136 c.d. Correttivo Ter**, ai creditori dissenzienti. Al debitore, se non è possibile procedere alla comunicazione con modalità telematica, la notizia dell'approvazione è comunicata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Con decreto da pubblicarsi a norma dell'articolo 45 fissa un termine non inferiore a quindici giorni e non superiore a trenta giorni per la proposizione di eventuali opposizioni, anche da parte di qualsiasi altro interessato, e per il deposito da parte del **comitato dei creditori** di una relazione motivata col suo **parere definitivo**. Se il comitato dei creditori non provvede nel termine, la relazione è redatta e depositata dal curatore nei sette giorni successivi.

L'opposizione e la richiesta di omologazione si propongono con ricorso a norma dell'articolo 124.

**Se nel termine fissato non vengono proposte opposizioni**, il tribunale, verificata la regolarità della procedura e l'esito della votazione, **omologa il concordato** con decreto motivato. Il **D.lgs. 13 settembre 2024, n. 136 c.d. Correttivo Ter** ha eliminato l'inciso finale del comma 4 dell'art. 245 che negava la reclamabilità del decreto di omologa emesso in assenza di opposizioni. Tuttavia, sebbene non sia più esplicitato, sembrerebbe che tale decreto continui a non essere assoggettabile a reclamo, stante la mancanza di legittimazione ad agire in capo a qualunque soggetto che avrebbe dovuto servirsi dello strumento della opposizione all'omologa.

**Se sono state proposte opposizioni**, il tribunale assume i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti di ufficio, anche delegando uno dei componenti del collegio. Nell'ipotesi di